



COMUNE DI SCURELLE
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
PER LA DETENZIONE DI ANIMALI
DOMESTICI
NEL COMUNE DI SCURELLE

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 07 aprile 2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali del regolamento

Art. 2 Definizioni ed ambito di applicazione

TITOLO II- DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI

Art. 3 Benessere degli animali d'affezione

Art. 4 Custodia e detenzione dei cani

Art. 5 Divieto di accesso per cani

Art. 6 Obbligo del guinzaglio

Art. 7 Disturbo da animali

Art. 8 Anagrafe Canina

Art. 9 Norme per la conduzione di animali su suolo pubblico

TITOLO III- RECUPERO DEGLI ANIMALI VAGANTI

Art. 10. Custodia animali vaganti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11. Vigilanza

Art. 12. Normativa di riferimento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli obblighi e i comportamenti di cittadini detentori di animali d'affezione nel territorio del Comune di Scurelle.

Le norme sono finalizzate a tutelare la convivenza tra la cittadinanza e gli animali d'affezione, ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei responsabili degli animali potrebbero provocare in merito alla pulizia, al decoro e all'igiene delle aree pubbliche, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

2. La detenzione degli animali domestici è disciplinata dalle seguenti norme:

- L.P. n° 4 del 28 marzo 2012
- L. n° 189 del 20 luglio 2004
- L. n° 281 del 14 agosto 1991
- Ordinanze ministeriali specifiche in materia di "tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani.

Art. 2 Definizioni ed ambito di applicazione

1. Per "aree pubbliche o di uso pubblico" si intendono le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno accesso i cittadini.

2. Si definisce "responsabile di animale d'affezione" il proprietario o il detentore che ha, anche momentaneamente, la custodia degli animali, all'interno di luoghi privati o durante il transito o permanenza su un'area pubblica e che, ai sensi dell'art. 2 della L.P. 4/2012, ne risponde civilmente o penalmente.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico del centro abitato

TITOLO II- DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI

Art. 3. Benessere degli animali d'affezione

1. I detentori, oltre a garantire il benessere degli animali, devono assicurarsi di evitare pericoli per la salute umana, oltre che danni e/o disturbo della quiete pubblica, garantendo così un adeguato comportamento dell'animale, in conformità con le regole di convivenza con altre persone ed altri animali, rispetto al contesto in cui vive.

2. Il Sindaco, nel caso in cui verifichi la presenza di cani e animali in genere, detenuti, anche in aree private, in situazioni igienico sanitarie precarie, può ordinarne l'allontanamento, previo parere dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 4. Custodia e detenzione dei cani

1. Nei luoghi privati gli animali possono essere lasciati liberi se è presente un'adeguata recinzione che impedisca il contatto degli animali con chiunque transiti su aree di pubblico transito limitrofe.
2. Il detentore di animali, nel caso in cui sia prevista l'adeguata recinzione ma gli animali spaventino chi percorre le aree di pubblico transito, dovrà installare idonee barriere oscuranti.
3. È vietato lasciare liberi o vagare i cani sulle aree pubbliche, consentire agli stessi di uscire liberamente dalla proprietà privata, incustoditi e privi di idonea museruola.
4. Se il suolo privato non è completamente recintato e vi sia pericolo di fuoriuscita del cane, è fatto obbligo di tenerlo rinchiuso in serraglio o, come ultima alternativa, legato alla catena in modo tale da evitare il contatto con persone estranee. In entrambi i casi va garantito uno spazio sufficiente per un'adeguata e sufficiente attività motoria del cane.
5. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale. L'abbandono è punito ai sensi del vigente Codice Penale;
6. In caso di violazione del presente articolo, salvo quanto previsto per il comma 5), la sanzione amministrativa è quantificata in una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art.5. Divieto di accesso per cani

Il Sindaco può, con propria ordinanza, vietare l'accesso ai cani anche se accompagnati, in determinate aree pubbliche e di uso pubblico.

Art. 6. Obbligo del guinzaglio

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico non interdette ai cani, i responsabili di animale d'affezione hanno l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, anche se di piccola taglia.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.
Sono altresì esenti dall'obbligo del guinzaglio i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per l'esercizio venatorio, nonché i cani delle forze dell'ordine e di soccorso e i cani a servizio dei ciechi.
3. Devono sempre essere condotti al guinzaglio e con la museruola in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico i cani inseriti nel registro previsto dall'art. 3 comma 3 dell'O.M. 6.8.2013.
4. In caso di violazione del comma 1 del presente articolo la sanzione amministrativa è quantificata in una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 7. Disturbo da animali

1. I detentori di animali devono adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare disturbi alla collettività.
2. E' vietato detenere animali che producano rumori o odori tali da arrecare

gravi e ripetuti inconvenienti. I detentori devono garantire un'adeguata igiene dei luoghi di custodia degli animali domestici. In caso di permanenza, anche momentanea di animali su balconi, terrazzi o simili, i detentori devono evitare che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti, al vicinato, o agli inquilini dei piani inferiori.

3. In caso di violazione del presente articolo la sanzione amministrativa è quantificata in una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 8. Anagrafe Canina

1. I detentori devono iscrivere i loro cani all'anagrafe canina secondo le modalità previste dalla L.P. 281/1991 e dalla L.P. 4/2012. In caso di mancata iscrizione si applicano le sanzioni previste dalla L.281/199.

Art. 9. Norme per la conduzione di animali su suolo pubblico

1. Il detentore responsabile che conduce un cane in luogo o area pubblica è obbligato:

a) ad essere munito di apposite palette, sacchetti o prodotti similari, in quantità adeguata per la raccolta delle feci dell'animale.

b) alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni solide lasciate dagli animali al seguito utilizzando le attrezzature di cui alla lettera a)

2. E' vietato consentire agli animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma da € 15,00 a € 90,00.

TITOLO III- RECUPERO DEGLI ANIMALI VAGANTI

Art. 10. Custodia animali vaganti

1. I cani vaganti su area pubblica o aperta al pubblico sono catturati e custoditi, anche avvalendosi delle associazioni locali incaricate, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del proprietario e all'espletamento dei controlli sanitari. Qualora non venga individuato il proprietario i cani verranno affidati a canili autorizzati. Il proprietario, se individuato, è tenuto a corrispondere le spese di accalappiamento, trasporto, custodia, mantenimento; le spese sanitarie e per l'eventuale applicazione del micro chip.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11. Vigilanza

La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, agli agenti ed ufficiali del Servizio di Polizia Locale

Art. 12. Normativa di riferimento

1. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento per le quali non è prevista l'irrogazione di specifiche sanzioni, si applica quanto previsto dall'art 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267.
2. Salvo i casi più gravi disciplinati dal Codice Penale e di Procedura Penale, per quanto riguarda l'attività sanzionatoria e la gestione dei contenziosi si applica quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.